

**STATUTO DELLA
"ABRUZZO ENGINEERING SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto -
Prestazione a carico dei soci

Art. 1 - Denominazione

- 1.1. La società denominata "ABRUZZO ENGINEERING SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2325 ss. del Codice Civile, è regolata dal presente statuto.
- 1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2 - Sede


- 2.1. La Società ha sede nel Comune di L'Aquila.
- 2.2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse in Italia, nei modi di legge, sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali.
- 2.3. Il domicilio di ciascun socio consorziato (in appresso più semplicemente "socio" o al plurale "soci"), amministratore, sindaco e del soggetto incaricato dal controllo contabile, per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Durata

- 3.1. La durata della Società è stabilita sino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio di attività strumentali all'attuazione delle funzioni istituzionali della Regione Abruzzo e degli Enti Pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali che partecipano al suo capitale sociale, relative alla sicurezza ambientale e territoriale, con specifico riguardo ai seguenti obiettivi:
- soluzioni e servizi di sicurezza ambientale e territoriale;
 - servizi a supporto della protezione ambientale;
 - acquisizione informazioni mirate al piano di protezione civile;
 - gestione di soluzioni per la verifica della vulnerabilità sismica;
 - realizzazione e gestione di sistemi informativi;
 - tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - monitoraggio e controllo di siti sensibili e del circuito stradale;
 - produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività;
 - svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza;
 - realizzazione, gestione e manutenzione di una rete telematica regionale;
 - gestione e digitalizzazione degli archivi pubblici;



- assistenza/consulenza alle strutture burocratiche e/o commissioni di studio della Regione Abruzzo e degli Enti Pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali che partecipino al suo capitale sociale;

- attuazione e gestione di misure ed azioni complesse per conto della Regione Abruzzo e degli Enti Pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali, che partecipino al suo capitale sociale;

- le attività societarie connesse, strettamente funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 4.1, fermo restando il divieto di cui all'art. 4.2.

4.2. L'oggetto sociale indicato nell'art. 4.1. è esclusivo.

4.3. La Società non agisce sul libero mercato.

4.4. La Società, è un organismo soggetto al controllo analogo della Regione Abruzzo e degli Enti Pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali che partecipino al suo capitale sociale;

4.5. La Società, quale organismo soggetto al controllo analogo della Regione Abruzzo e degli Enti Pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali, che partecipino al suo capitale sociale, in relazione specifica all'attuazione del suo oggetto sociale, è sottoposta al totale controllo della Regione Abruzzo:

- amministrativo, analogo a quello esercitato sui propri uffici;

- societario, quale azionista maggioritario e speciale, ai sensi dell'art. 6.4;

- alla Società si applicano le disposizioni normative ed organizzative che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle strutture e sugli enti, agenzie e aziende della Regione Abruzzo;

4.6. La Società non ha fine di lucro.

4.7 Fermo il divieto di agire sul libero mercato ed esclusivamente in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

a. compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dal C.d.a.;

b. provvedere alla fornitura di impianti e realizzare fabbricati ed altre opere edili necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale;

c. acquistare, utilizzare, trasferire, assumere e concedere in licenza, brevetti, invenzioni, know-how, tecnologie e diritti di proprietà industriale;

d. contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, all'esclusivo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

e. emettere prestiti obbligazionari.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni - Diritto di prelazione

Gradimento - Esclusione - Diritto di recesso

Obbligazioni e finanziamenti

Art. 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

5.3. In ragione delle specifiche attività consortili della Società possono essere ammessi nuovi soci, anche mediante aumento di capitale. In tale ultimo caso, il soggetto che intende essere ammesso a far parte della Società può presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione.

5.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera il proprio gradimento sull'ammissione del nuovo socio con le maggioranze e nei termini previsti dall'art. 8 del presente Statuto.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rilascio del gradimento, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per le determinazioni in merito all'ingresso del nuovo socio ed all'eventuale aumento del capitale sociale.

5.6. In ogni tempo l'intero capitale sociale della Società deve essere esclusivamente nella titolarità giuridica dello Stato, della Regione Abruzzo, degli Enti pubblici Abruzzesi cui si applica l'ordinamento degli enti locali, delle imprese pubbliche o imprese interamente controllate dalle medesime, degli organismi pubblici, delle società di interesse nazionale ovvero di società, direttamente o indirettamente soggette all'influenza dominante dello Stato.

5.7. Una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, in ogni tempo, deve appartenere alla Regione Abruzzo.

Art. 6- Azioni ordinarie e speciali privilegiate

Assemblea dell'azionista speciale

6.1. Tutte le azioni sono nominative ed indivisibili.


6.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

6.3. La qualità di azionista comporta l'adesione al presente Statuto.

6.4. Le azioni sono ordinarie e speciali privilegiate nei diritti amministrativi.

6.5. Le azioni del socio "Regione Abruzzo", originarie o successivamente acquisite a qualsiasi titolo, sono azioni speciali privilegiate nei diritti amministrativi, ai sensi dell'art. 2348, comma 2, c.c.

6.6. Sono lesive dei diritti dell'azionista speciale le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione che sono in contrasto con l'oggetto sociale e che negano, modificano, pregiudicano o limitano il potere di controllo sulla società, di cui all'articolo 4.5. spettante alla Regione Abruzzo.



6.7 Le azioni privilegiate della "Regione Abruzzo" nell'ipotesi di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, sono acquisite come azioni ordinarie.

Art. 7 - Diritto di prelazione

7.1. Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale fatta eccezione per i trasferimenti a favore di società controllate dai soci ovvero a favore di società controllata da società controllante i soci stessi, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 5.6.

7.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasferimento s'intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio della proprietà di azioni o di diritti di opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

7.3 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o i propri diritti di opzione deve comunicare al C.d.A., anche ai fini del rilascio del gradimento ai sensi del successivo articolo 8, l'offerta, contenente le generalità, la natura giuridica del cessionario e le modalità, le condizioni ed i termini del trasferimento, fra i quali il prezzo e le modalità di pagamento ovvero, se il corrispettivo è diverso dal danaro, la diversa prestazione dovuta ovvero ancora la circostanza che il trasferimento non prevede alcun corrispettivo.

7.4 Il C.d.A. deve trasmettere l'offerta agli altri soci mediante apposita comunicazione da spedirsi entro sette giorni dal suo ricevimento.

7.5 Ciascun socio interessato può comunicare al C.d.A. la propria volontà di esercitare la prelazione mediante comunicazione spedita entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'offerta da parte dal C.d.A.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero pacchetto azionario oggetto dell'offerta; in caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di offerta.

7.7 L'esercizio parziale del diritto di prelazione in difformità di quanto previsto al paragrafo precedente ne determina la inefficacia.

7.8 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, il diritto di prelazione spetta a questi in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno.

7.9 Qualora nella comunicazione del socio cedente sia indica-

to come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.10 La prelazione deve essere esercitata alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, salvo quanto indicato al comma 7.16. del presente articolo; in tale ultimo caso, il socio che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà ricorrere alla procedura di determinazione del prezzo di cui al comma 7.15 del presente articolo.

7.11 In caso di esercizio di prelazione, il C.d.A. deve inviare al socio cedente e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, entro sette giorni dall'ultima comunicazione ricevuta, una apposita comunicazione in cui sia data indicazione dei nominativi dei soci interessati, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, nonché del termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento.

7.12 Il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento non può comunque essere superiore a venti giorni dalla data in cui il C.d.A. ha ricevuto l'ultima delle comunicazioni da parte dei soci interessati ovvero da quando è stato determinato il prezzo delle azioni ai sensi del successivo comma 7.15 del presente articolo.


7.13 Qualora il trasferimento in favore del socio che abbia esercitato il proprio diritto di prelazione non venga effettuato per causa a questi imputabile, il diritto di prelazione sulle azioni non trasferite sarà riconosciuto agli altri soci in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale sociale della Società.

7.14 Nel caso in cui entro i termini di cui sopra non si sia addivenuti ad alcun trasferimento delle azioni offerte in prelazione per causa non imputabile al socio cedente, il medesimo, fermo quanto previsto al successivo art.8, sarà libero di perfezionare l'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta.

7.15 Qualora il prezzo indicato nell'offerta sia ritenuto non congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente.

7.16 Il socio cedente è comunque libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità delle proprie azioni.

7.17 In caso in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà



legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei confronti della Società.

7.18 Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini e nelle modalità sopra indicati, il C.d.A. deve dare notizia di tale circostanza al socio cedente entro cinque giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

7.19 Nell'ipotesi di cui al precedente comma., fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente Statuto, entro i successivi sessanta giorni il socio cedente sarà libero di perfezionare l'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta.

7.20 Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza l'osservanza di quanto sopra prescritto qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la preventiva rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

7.21 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento.

7.22 Resta in ogni caso fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente statuto.

Art. 8 - Divieto di assegnazione o di cessione. Gradimento.

8.1. Le azioni non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, reale, fiduciario o in garanzia, a favore di soggetti giuridici non rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.6.

8.2. L'emissione e l'assegnazione di nuove azioni, per effetto di un aumento del capitale sociale, o la cessione di azioni può avvenire esclusivamente a favore di soggetti la cui natura giuridica rientri nelle categorie di cui all' art. 5.6.

8.3. L'assegnazione di nuove azioni o la cessione di azioni in violazione dei paragrafi 8.1. e 8.2.:

- non può essere autorizzata da parte del Consiglio di Amministrazione;

- è affetta da nullità assoluta e non è opponibile nei confronti della Società, con conseguente divieto di iscrizione nel libro dei soci.

8.4. In considerazione dell'oggetto sociale e dello scopo consortile perseguito, il trasferimento a terzi non soci di azioni o di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da deliberarsi con il voto favorevole della maggioranza più uno dei consiglieri in carica;

8.5. Il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione delle proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

8.6. Per trasferimento s'intende qualunque atto di cui al

precedente articolo 7.2.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui sopra, potrà, tra l'altro, negare l'autorizzazione qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

- il cessionario delle azioni si trovi attualmente, o potrebbe trovarsi, potenzialmente, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società o con i suoi soci;

- il cessionario, tenuto conto della natura e dell'entità degli impegni assunti e da assumersi dalla Società nonché di ogni altra situazione e circostanza al momento esistenti e considerati rilevanti, non sia in grado di fornire alla Società un supporto imprenditoriale di entità almeno pari al supporto che forniva il socio cedente.

8.8. Qualora non sia concessa l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è consentito il recesso da parte del socio cedente.

Art. 9 - Esclusione

9.1. L'Assemblea ordinaria, in caso di grave inadempimento degli obblighi consortili prescritti dal presente Statuto, può deliberare l'esclusione del socio inadempiente.

9.2. La delibera è assunta dall'Assemblea con il voto favorevole della quota di capitale sociale della Regione Abruzzo, esclusa dal computo del capitale la quota del socio contro cui è proposta l'esclusione.

9.3. Il socio contro cui è proposta l'esclusione non ha diritto di voto.

9.4. L'esclusione deve essere motivata e comunicata al socio inadempiente entro dieci giorni dall'assunzione della delibera a cura del C.d.A..

9.5. Dell'esclusione il C.d.A. deve fare annotazione nel libro dei soci.

9.6. Il socio escluso ha diritto di ottenere la liquidazione delle proprie azioni in proporzione al patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

9.7. Il procedimento di liquidazione è assoggettato alla stessa disciplina prevista dall'art. 2437 quater del Codice Civile per il caso di recesso.

Art. 10 - Diritto di recesso

10.1. Hanno diritto di recedere, per tutte le loro azioni, i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

§ il cambiamento dell'oggetto della Società;


§ la trasformazione della Società;

§ la fusione e la scissione della Società;

§ la revoca dello stato di liquidazione;

§ il trasferimento della sede della Società all'estero;

§ la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso o di esclusione;



§ l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

§ l'introduzione di consistenti variazioni del piano industriale e finanziario.

10.2. Ciascun socio ha, altresì, il diritto di recedere, per tutte le proprie azioni, qualora venga richiesto al socio, anche in diverse soluzioni, il versamento di un importo in denaro, a titolo di contributo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, di finanziamento o di aumento di capitale, ovvero la prestazione di garanzie il cui valore, sommato a quanto versato o garantito nei precedenti cinque anni dalla richiesta ed ancora in essere, sia complessivamente superiore al valore nominale delle azioni di cui detto socio sia titolare al momento del suo ingresso nella Società.

10.3. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

10.4 I soci receduti hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali hanno esercitato il diritto di recesso ai sensi di legge, fermo quanto previsto al successivo comma 10.7.

10.5. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

10.6. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ove è situata la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

10.7. Il socio receduto, in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente comma 10.2, ha diritto di ottenere la liquidazione delle azioni al loro valore nominale.

Titolo III

Assemblea

Art. 11 - Assemblea

11.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue Deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - Convocazione

12.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal C.d.A. ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

12.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

12.3. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, in alternativa, da comunicarsi al recapito indicato dai soci alla Società, con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telex o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

12.4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e può altresì essere stabilito per l'eventuale seconda convocazione.

12.5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

Art. 13 - Diritto di intervento e diritto di voto

13.1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.


13.2 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per videconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di svolgere le attività ad esso spettanti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma del codice Civile, i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

13.3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Partecipazioni per delega all'Assemblea

14.1. I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con



delega scritta conferita anche a persona non azionista.

14.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

14.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

15.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

15.3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 16 - Quorum per le Assemblee

16.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.2. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti;

16.3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale;

16.4 L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti.

16.5 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17 - Poteri e deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

17.1. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

17.2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da ver-

bale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

17.3 Sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci tutti gli atti concernenti le strategie operative, la attuazione delle operazioni di acquisizione, di dismissione, concentrazione, piani industriali e finanziari, programma triennale delle attività di gestione e degli investimenti. A tal fine, il Consiglio deve mettere a disposizione dei soci tutti i relativi documenti (piani strategici etc.) almeno 15 giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque, la cui nomina compete all'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, al quale compete altresì la designazione, tra i medesimi, del Presidente.

18.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.4 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati cessano con la scadenza del mandato del Consiglio in carica.

18.5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati:


1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso aziende e/o istituzioni private e/o pubbliche;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo conti-



nuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli di società per azioni.

3. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

4. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

5. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I., non rilevano se inferiori ad un anno.

6. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

7. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 18.5, punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente comma 18.5 punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.

575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

8. Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al presente punto 7.

9. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione.

10. Il consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

11. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del presente punto 7, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche estraneo alla Società. Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio, di volta in volta, provvede alla designazione di un sostituto.

18.7. Per i compensi spettanti agli Amministratori si applica il primo comma dell'art. 2389 Codice Civile.

Art. 19 - Sostituzione e revoca degli Amministratori

19.1. La nomina degli Amministratori da sostituire e/o revocare nel corso dell'esercizio sociale spetta all'Assemblea dei soci su designazione al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

19.2. Gli Amministratori nominati in sostituzione restano in carica fino alla successiva Assemblea.


19.3 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo C.d.A su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'assemblea dei Soci.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni al proprio Presidente, determinando i limiti della delega.

20.3. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al Consi-



glio di Amministrazione ed al collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

20.4 Il Consiglio in relazione all'informativa di cui all'art. 17.3 deve provvedere a mettere a disposizione dei soci tutti i relativi documenti (piani strategici, etc) almeno 8 giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

20.5 Il Consiglio di amministrazione provvede alla periodica informativa dei soci sul sullo stato di attuazione delle attività oggetto di preventiva autorizzazione di cui all'art. 17.3, mettendo a disposizione dei soci la relativa documentazione consuntiva.

20.6 Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche al proprio Presidente, nominandolo altresì Amministratore Delegato.

20.7 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni, il quale partecipa con voto consultivo al Consiglio di Amministrazione.

20.8 La remunerazione eventuale, degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello Statuto, è stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 21 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

21.2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

21.3. La documentazione inerente l'ordine del giorno sarà inviata a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo di norma non più tardi di due giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.

21.4. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

21.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.6. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 22 - Presidenza della Riunione del Consiglio di Amministrazione

22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

Art. 24 - Rappresentanza della Società

24.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, e la firma sociale spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati.

24.2. Il Presidente e gli Amministratori Delegati possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 25 - Collegio Sindacale


25.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi.

25.2. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

25.3. Alla nomina provvede l'Assemblea dei soci su designazione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che designa, altresì, tra di essi, il Presidente del Collegio sindacale.

25.4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.5. I Sindaci sono rieleggibili.



25.6. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

25.7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

25.8. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 26 - Controllo contabile

26.1. Il controllo contabile previsto dall'art. 2409 bis del codice civile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale.

26.3. L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

26.4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.5. L'incarico è rinnovabile.

Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Art. 27 - Esercizio sociale

27.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio sociale, provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

Art. 28 - Utili

28.1. Gli eventuali utili costituiti da avanzi netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, sono a disposizione dell'assemblea dei soci nel quadro delle finalità consortili.

Titolo VII

Scioglimento - Clausola compromissoria - Rinvio alle norme di legge

Art. 29 - Scioglimento

29.1. L'Assemblea straordinaria, verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa lo scioglimento della Società, determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 30 - Clausola compromissoria

30.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, tra i soci medesimi, tra i soci o la So-

cietà e gli amministratori o i liquidatori o i sindaci o il revisore, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle inerenti la formulazione, l'interpretazione, l'esecuzione, la validità giuridica e l'esistenza dell'atto istitutivo della Società, dello Statuto, e degli atti societari, che possono essere oggetto di soluzione compromissoria saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 34 ss. del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

30.2. La competenza arbitrale è estesa espressamente rapporti sociali derivanti da accordi contrattuali tra la società ed i soci.

30.3. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente Tribunale Civile di L'Aquila.

30.4. L'arbitrato avrà sede in L'Aquila, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

30.5. Il collegio arbitrale deciderà in forma rituale e secondo diritto, ai sensi degli artt. 816 bis ss. c.p.c.

30.6. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

30.7. Per qualunque altra controversia non deferibile ad arbitrato è competente il Foro di L'Aquila.


30.8. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deliberazione dell'assemblea soci che rappresenti una maggioranza pari ai due terzi del capitale sociale.

30.9. La litispendenza arbitrale non determina sospensione o interruzione degli obblighi societari a carico dei soci.

Art. 31 Rinvio alle norme di legge e di regolamento

31.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e di regolamento.

Firmato: Raffaele Marola - Federico Magnante Trecco notaio.



REGISTRATO A L'AQUILA IL 17.11.2009

AL N° 2809, Serie AT

In conto n° di colla originale.

Impiegato 6 fogli

L'Aquila, il 17.11.2009

FEDERICO MARCIANTE TRUCCO - NOTAIO



Federico Marciante Trucco